



**Approfondimento Circolare INPS n.47 28/03/2020**

**30/03/2020**

A cura della Dr.ssa Paola Memola

## **CIRCOLARE INPS N.47 DEL 28/03/2020: CIGO, ASSEGNO ORDINARIO FIS E CIG IN DEROGA**

Si ritiene utile, riproporre una sintesi degli aspetti di maggior interesse della circolare Inps n.47 del 28 marzo 2020, con la quale l'Ente ha illustrato le procedure di accesso alle diverse misure degli ammortizzatori sociali previste dal Decreto Cura Italia.

### ***Aspetti generali:***

- La circolare conferma per tutte le misure di ammortizzatori sociali la causale COVID19 NAZIONALE.
- Nella CIGO ORDINARIO COVID e assegno ordinario COVID -19 la domanda va presentata all'Inps con modalità telematica. Va compilata una domanda per ogni unità produttiva. Durata massima 9 settimane nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto.
- Nella Cassa integrazione in deroga la domanda va presentata a ciascuna Regione in funzione di dove sono ubicate le unità produttive. Per le aziende localizzate in almeno cinque Regioni è possibile presentare un'unica domanda centralizzata al Ministero de Lavoro.
- Le prestazioni si applicano solamente ai lavoratori che risultano assunti alla data del 23 febbraio 2020; nell'ipotesi del trasferimento di azienda ex art. 2112 cc e nell'ipotesi del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
- I periodi di CIGO COVID e di assegno COVID sono neutralizzati rispetto alle future domande di CIGO e assegno ordinario.
- Sono irrilevanti eventuali ferie pregresse.

### ***Istruttoria***

- Il termine di presentazione della domanda è quattro mesi dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
- L'impresa è esonerata dalla necessità di dover provare la situazione di difficoltà e calo dell'attività lavorativa e pertanto non dovrà essere allegata alla domanda la relativa relazione tecnica, ma sarà sufficiente indicare l'elenco dei lavoratori destinatari della misura.
- L'Inps non richiede la produzione delle comunicazioni di avvio della procedura sindacale e la produzione delle comunicazioni non costituisce presupposto per l'accoglimento della domanda.

### ***Modalità di pagamento della prestazione***

Resta ferma la possibilità di anticipazione e conguaglio da parte del datore di lavoro, che potrebbe anche utilizzarlo in compensazione. È tuttavia prevista la possibilità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa, ma a semplice richiesta.

### **FONDO DI GARANZIA**

La parola chiave in questo drammatico momento è liquidità: risorse da immettere subito nelle tasche delle imprese per provare ad arginare uno shock finanziario che avrebbe effetti irreversibili anche sulla ripresa e cercare di non spezzare il ciclo dei pagamenti commerciali. Dopo aver analizzato la misura della moratoria per mutui, finanziamenti ed altri rapporti di credito con il sistema bancario, parliamo dell'altra leva sollecitata dal Governo nel Dl Cura Italia come sostegno alla liquidità delle imprese: il Fondo di Garanzia per le Pmi. Il primo intervento è stato sulle risorse, un'iniezione di ulteriori 1,5 miliardi e poi le novità operative con le semplificazioni: cancellate le commissioni di ingresso, via i costi delle garanzie, stop alla valutazione del merito creditizio, avanti tutta con l'autocertificazione recante dichiarazione di danni da Covid-19. Al fine di una maggiore immediatezza di lettura, si riporta uno schema di sintesi delle principali caratteristiche del Fondo di Garanzia previste con il Decreto Cura Italia.

### ***Che cosa è il fondo di garanzia***

Il Fondo di Garanzia per le Pmi (e per i professionisti) è uno strumento pubblico di sostegno a imprese e professionisti nell'accesso al credito bancario. Il Dl Cura Italia, attualmente in fase di conversione, e che quindi potrebbe essere modificato, è intervenuto sulle disponibilità del Fondo iniettando altre risorse per 1,5 miliardi di euro. A oggi dovrebbero girare sul Fondo circa 50 miliardi.

### ***Come funziona***

Lo Stato si pone come garante di un finanziamento ad un'impresa. La garanzia copre fino a un massimo dell'80% dell'importo del finanziamento per i prestiti fino a 1,5 milioni. Innalzato a 5 milioni il tetto massimo garantito per beneficiario. Procedura agevolata per i prestiti fino a 25mila euro, ora prevista anche fino a 3mila in 18 mesi meno un giorno a tutti i professionisti, artigiani e ambulanti (di cui si dirà infra). Il Fondo può intervenire garantendo direttamente l'operazione finanziaria oppure contro garantendo un soggetto garante (confidi o altro intermediario finanziario) che garantisce l'operazione in prima battuta. Per nove mesi dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia la garanzia è concessa a titolo gratuito. La garanzia pubblica viene considerata nel plafond degli "aiuti di Stato" che è stato però innalzato a 800 mila euro rispetto al precedente limite di 200 mila euro, che a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 si sarebbe rilevato troppo restrittivo per le imprese.

### ***Le procedure***

Procedure di istruttoria più snelle: **per accedere al Fondo non saranno valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi, in modo da “sterilizzare” gli effetti della crisi provocata dall’emergenza sanitaria e che rischierebbe di tagliare fuori i soggetti sani in difficoltà nell’immediato.** Per le linee di finanziamento «light» (fino a 25mila euro) restano confermate le procedure semplificate già in vigore dopo la riforma del Fondo (decreto Mise 12 febbraio 2019): **l’accesso alle garanzie pubbliche avviene senza valutazione del merito creditizio.**

### **La novità dei mini finanziamenti**

Il dl Cura Italia ha esteso i benefici delle garanzie pubbliche a tutti i soggetti precedentemente esclusi e cioè le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e che abbiano subito danni economici a seguito dell’epidemia. In questo caso i finanziamenti, con garanzia gratuita, hanno durata di 18 mesi (meno un giorno) e importo fino a 3mila euro. Anche in questo caso le procedure sono snelle e non comportano alcuna valutazione del merito creditizio del soggetto beneficiario.

### **Come si accede**

Gli interessati devono rivolgersi alle banche e agli intermediari autorizzati (l’elenco completo è disponibile sul sito del Fondo: [www.fondigaranzie.it](http://www.fondigaranzie.it)) chiedendo che sulle operazioni di prestito venga applicata la garanzia pubblica. Saranno poi gli istituti di credito a presentare domanda sulla piattaforma online del Fondo, il quale risponde entro cinque giorni lavorativi